



Presidente

Al Sindaco del Comune di Nardò (LE)

Avv. Giuseppe Mellone

Al Responsabile della prevenzione della corruzione

e della trasparenza del

Comune di Nardò

Avv. Antonio Scrimatore

protocollo@pecnardo.it

Fascicolo ANAC n. 1274/21

Oggetto

Comune di Nardò – incarichi di responsabilità dirigenziale in capo al SG/RPCT

In relazione alla posizione del SG/RPCT al quale sono state attribuite funzioni correlate ad un'area di attività considerata ad elevato rischio corruzione, che potrebbero configurare una situazione di conflitto di interessi con i compiti propri del RPCT, il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 13 aprile 2021, ha deliberato di ribadire alcune indicazioni già fornite dall'Autorità nel PNA.

Pur prendendo in considerazione quanto rappresentato dall'Amministrazione circa la temporaneità degli incarichi dirigenziali assegnati, si fa presente che nell'attuale assetto ordinamentale, al Segretario comunale sono affidati compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Di talché, nel nuovo ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale non rientra più nel novero dei dirigenti dell'amministrazione locale e tale costruzione è ulteriormente confermata dall'art. 97 D.lgs. 267/2000, laddove al comma 4, lett. d) ipotizza l'affidamento al Segretario comunale di competenze dirigenziali limitate e "pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti".



La previsione di cui all'art. 101, del vigente CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018, che contempla la possibilità di affidare al segretario comunale la funzione dirigenziale, se da un lato parrebbe discostarsi dagli orientamenti forniti dall'Autorità, da ultimo nel PNA 2019, dall'altro, con la locuzione con cui termina lo stesso articolo: «...fatti salvi i casi di conflitti di interessi previsti dalle disposizioni vigenti», parrebbe conciliarsi con la corretta applicazione di misure atte a prevenire fenomeni di *maladministration* come previste dalla legge 190/2012.

La commistione di funzioni non solo può compromettere l'imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma confligge con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza.

L'Autorità ha valutato che laddove vi sia carenza di posizioni dirigenziali ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta dovrà in ogni caso essere opportunamente motivata.

Tuttavia laddove non sia possibile l'applicazione delle indicazioni contenute nel PNA, per problematiche organizzative, l'amministrazione può adottare le soluzioni più idonee in base alla propria organizzazione e alle proprie caratteristiche strutturali, considerando gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere.

Si rammenta, infatti, che la scelta del RPCT è rimessa alla autonoma determinazione dell'amministrazione e affidata all'organo di indirizzo cui compete la nomina e il compito di assicurare che il RPCT possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia